Alla Commissione Comunale per la formazione degli elenchi dei GIUDICI POPOLARI

20867 CAPONAGO

Mail: comune.caponago@legalmail.it

OGGETTO: Domanda per	iscrizione negli elenchi dei GIUDICI POPOL	ARI
II/la sottoscritto/a		
nato/a a	ili	
residente a CAPONAGO (M	b) in Via	n
C.F	- numero telefonico	
	quisiti prescritti dagli artt. 9 e 10 della legge 10 a i 5 maggio 1952, n. 405 e 27 dicembre 1956, n.	
	CHIEDE	
di essere iscritto/a nell' Ele	nco Comunale dei GIUDICI POPOLARI di:	
□ CORTE D'ASSISE		
□ CORTE D'ASSISE D'AF	PELLO	
A tale fine dichiara sotto la	sua responsabilità:	
di essere in possesso del ti	itolo di studio di	
conseguito il	presso	
(di cui si allega copia);		
	non sussiste alcuna delle cause di incompatibilità co 12 della Legge sopracitata	on l'ufficio di Giudice
Caponago,		
		Il/la richiedente

ALLEGO FOTOCOPIA DOCUMENTO DI IDENTITA' IN CORSO DI VALIDITA'.

Ai sensi del D.Lgs 10/08/2018 n. 101, che adegua il D.Lgs. 196/2003 alle disposizioni del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR), in materia di protezione dei dati personali, si informa che i dati forniti saranno trattati, anche mediante sistemi automatizzati, esclusivamente nell'ambito e per le finalità del procedimento per il quale la presente istanza viene resa.

Titolare del trattamento dei dati personali, con riferimento allo svolgimento della procedura, è il Comune di Caponago nella persona del Sindaco Pro-tempore.

Legge 10 aprile 1951, n. 287 e successive modifiche Art. 9 Corti d'Assise

I giudici popolari per le Corti di Assise devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

- a) Cittadinanza italiana e godimento dei diritti civili e politici;
- b) buona condotta morale;
- c) età non inferiore ai 30 e non superiore ai 65 anni;
- d) titolo finale di studi di scuola media di primo grado, di qualsiasi tipo.

Art. 10 Corti d'Assise d'Appello

I giudici popolari delle Corti d'Assise di Appello, oltre i requisiti stabiliti nell'articolo precedente, devono essere in possesso del titolo finale di studi di scuola media di secondo grado, di qualsiasi tipo.

Art. 12 Incompatibilità con l'ufficio di giudice popolare

Non possono assumere l'ufficio di giudice popolare:

- a) i magistrati e, in generale, i funzionari in attività di servizio appartenenti o addetti all'ordine giudiziario;
- b) gli appartenenti alle forze armate dello Stato ed a qualsiasi organo di polizia, anche se non dipende dallo Stato in attività di servizio:
- c) i ministri di qualsiasi culto e i religiosi di ogni ordine e congregazione.